

ALLEGATO 2

LABORATORI ORAFI CON FUSIONE DI METALLI

A) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

- 1) Il laboratorio orafò è autorizzato a svolgere le seguenti fasi di lavorazione:
 - fusione;
 - saldatura;
 - fresatura;
 - brasatura;
 - combustione e fusione limature;
 - preparazione e fusione smalti;
 - attacco con acidi (imbianchimento, decapaggio, canna vuota, ecc.);
 - cottura cilindri in forni a bassa ed alta temperatura.
- 2) Le fasi di lavorazione che danno luogo a formazione di polveri e le fasi di attacco con acidi (HNO_3 , HCl , H_2SO_4 , HF) devono essere dotate di sistemi di captazione localizzata degli effluenti e di eventuali sistemi di abbattimento tali da permettere il rispetto dei limiti di emissione complessivi di cui al punto 4.
- 3) Gli effluenti derivanti dai forni a bassa ed alta temperatura per la cottura dei cilindri devono essere convogliati ad un impianto di postcombustione in grado di mantenere gli effluenti medesimi alla temperatura di 950°C per un tempo di permanenza non inferiore a 2 secondi. Il postcombustore deve essere dotato di un sistema di controllo e visualizzazione della temperatura degli effluenti all'uscita del medesimo.
- 4) L'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, le condizioni operative di cui al punto 3 e il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITI EMISSIONE	
		mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa	kg/h
FUSIONE, SALDATURA, FRESATURA, BRASATURA, COMBUSTIONE E FUSIONE LIMATURE, PREPARAZIONE E FUSIONE SMALTI	POLVERI TOTALI	3	0,002
ATTACCO CON ACIDI: IMBIANCHIMENTO, DECAPAGGIO, CANNA VUOTA, ecc.	NO_x (come NO_2)	100	0,050
	HCl	5	0,003
	H_2SO_4	2	0,001
	HF	2	0,001
FORNI A BASSA ED ALTA TEMPERATURA PER LA COTTURA DEI CILINDRI	S.O.T.	10	-----

- 5) Le concentrazioni ed i quantitativi in peso indicati al punto 4 devono essere rispettati immediatamente a valle del sistema localizzato di captazione degli effluenti e relativo eventuale sistema di abbattimento e quindi prima di ogni eventuale immissione degli effluenti medesimi in condotte generali di aspirazione o di emissione.

- 6) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto delle condizioni di cui ai punti 3 e 4, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza del sistema di abbattimento.
- 7) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Sindaco, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. ed al Laboratorio di Sanità Pubblica, territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo punto B. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 8) Per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, l'impresa deve effettuare il rilevamento, in uno dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, degli effluenti derivanti dalle lavorazioni di cui al punto 1, per la determinazione degli inquinanti indicati al punto 4, secondo le indicazioni di cui al punto 5. L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Laboratorio di Sanità Pubblica territorialmente competenti, la data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. e al Sindaco.
- 9) Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Con l'abbreviazione S.O.T. si intende sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 10) L'impresa è esentata dall'effettuare ulteriori rilevamenti periodici delle emissioni.
- 11) I condotti per il convogliamento degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, poste a valle degli eventuali sistemi di abbattimento e comunque prima di ogni immissione in condotte generali di aspirazione o emissione.
- 12) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

B) DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE CON LA COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.

Planimetria generale dell'impianto in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle diverse fasi autorizzate, con i relativi sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni.

Descrizione e dimensionamento dei sistemi di abbattimento installati.